

## IVA

---

### ***Obblighi Iva degli eredi del professionista***

di **Sandro Cerato**

Gli **eredi del professionista** possono tenere **aperta la partita Iva del *de cuius*** anche **oltre il termine di sei mesi dal decesso** al fine di adempiere agli **obblighi Iva** per le prestazioni non ancora incassate alla data del decesso stesso.

È quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la recente [risoluzione 34/E/2019](#) in cui è stata data risposta all'istanza presentata dagli eredi di un professionista che chiedevano indicazioni sul comportamento da tenere in relazione ad alcune **prestazioni professionali per le quali, alla data del decesso, non era ancora avvenuto l'incasso** (alcune delle quali vantate nei confronti della P.A. con emissione della fattura con Iva differita).

È bene ricordare, in primo luogo, che, secondo quanto previsto dall'[articolo 35-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), gli **eredi del professionista** devono adempiere agli obblighi Iva per le operazioni effettuate dal *de cuius* **entro sei mesi** dalla data della morte del contribuente.

Nell'istanza di interpello gli eredi fanno presente che tale termine appare troppo stretto per completare le **operazioni di incasso delle prestazioni professionali** poste in essere dal professionista prima del decesso, ragion per cui si chiedono indicazioni in merito all'**esigibilità dell'Iva sulle fatture sospese** (emesse nei confronti della P.A.) e su quelle ancora **da emettere** anche nell'ipotesi in cui si dovesse chiudere la partita Iva nel termine di sei mesi secondo le indicazioni dell'[articolo 35-bis D.P.R. 633/1972](#).

L'Agenzia ricorda che il tema della **cessazione dell'attività professionale** è stato oggetto di chiarimenti sia da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia da parte della giurisprudenza, dai quali è possibile evincere che:

- **l'attività del professionista** non può essere cessata fino al momento in cui sono **esaurite tutte le operazioni** dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ([circolare AdE 11/E/2007](#));
- la **cessazione dell'attività professionale** non coincide con il momento in cui il professionista si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì dal successivo momento in cui chiude i rapporti professionali fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali ([risoluzione AdE 232/E/2009](#)).
- i **compensi professionali sono imponibili Iva** anche se percepiti successivamente alla cessazione dell'attività, sul presupposto che il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva coincide con il pagamento del corrispettivo ([Cassazione, n. 8059/2016](#)).

Secondo l'Agenzia delle entrate i richiamati principi sono applicabili anche in capo agli **eredi del professionista**, con la conseguenza che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista deceduto sino al momento in cui non sono state incassate tutte le prestazioni sospese.

È quindi derogabile il **termine di sei mesi previsto dall'[articolo 35-bis D.P.R. 633/1972](#)** secondo cui, come detto, la partita Iva deve essere **chiusa entro il termine di sei mesi dalla data del decesso**.

Resta ferma ovviamente la **possibilità di anticipare l'emissione della fattura rispetto all'incasso** (con conseguente anticipazione dell'esigibilità del tributo ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)) così da poter chiudere la partita Iva, con conseguente imputazione delle operazioni nell'ultima dichiarazione annuale Iva.

Nel caso di specie, i chiarimenti espressi dall'Agenzia sono applicabili sia alle **fatture già emesse nei confronti della P.A.** (con esigibilità dell'imposta rinviata all'incasso), sia alle **prestazioni già completate** per le quali, tuttavia, il professionista **non ha ancora emesso la fattura prima del decesso** (in quanto non era stato incassato il corrispettivo).



*Special Event*

**I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI**

Scopri le sedi in programmazione >